

# ALLEGATO

## **Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS in attuazione del decreto legislativo n.152/2006 e s. m. e i.**

### **A. Disposizioni per la semplificazione delle procedure di consultazione e di rilascio dei pareri ambientali**

1) Qualora le procedure di VIA e di VAS prevedano l'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da parte delle strutture dell'amministrazione regionale, le stesse dovranno essere rese entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta formale dell'autorità competente in materia di VIA e VAS. (di seguito autorità competente), fatte salve le specifiche disposizioni normative di settore, sia in fase di verifica di assoggettabilità che in fase di procedimento di VIA e VAS.

2) Ai fini del rilascio del provvedimento di assoggettabilità e del provvedimento di VIA di cui agli artt.20 e 26 del D.lgs n.152/2006, per le opere ricadenti in aree SIC, ZSC e ZPS, dovrà essere acquisito dall'autorità competente il parere di valutazione di incidenza, come disposto dall'art.10 comma 3 del citato decreto. Le opere ricomprese in zone speciali di conservazione (ZSC) e in zona di protezione speciale (ZPS) saranno comunque sottoposte a valutazione di impatto ambientale come prescritto dall'art.6, commi 6 lett.b e 8 del D.lgs 152/2006.

3) Per le opere ricadenti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico e in aree boscate, ai fini del rilascio del provvedimento di assoggettabilità e del provvedimento di VIA, dovrà essere acquisito preventivamente dall'autorità competente il relativo parere o autorizzazione che, nel caso di nulla osta per la realizzazione di interventi in aree soggette a vincolo idrogeologico, ha valore anche di parere geologico.

4) Nei casi in cui l'intervento proposto preveda una variante urbanistica, il parere geologico, rilasciato ai sensi dell'art.89 del DPR n.380/2001 e della DGR n.2649/99, sarà da ritenersi atto idoneo ai fini del rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di VIA.

5) Al fine di semplificare le procedure di consultazione e valutazione previste nel D.lgs n.152/2006, l'autorità competente può disporre la convocazione di una conferenza di valutazione alla quale partecipano i soggetti competenti in materia ambientale, sia in fase di verifica di assoggettabilità che in fase di procedimento di VIA e VAS.

6) Per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n.152/2006, la mancata ottemperanza del soggetto proponente alle richieste di integrazione già inoltrate dall'autorità competente, comporterà il rinnovo della richiesta da parte dell'autorità competente ai sensi dell'art.26, comma 3, i cui termini inizieranno a decorrere dalla data di ricevimento della stessa.

7) Per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore del D.lgs n.152/06, per le quali non è stata ancora inoltrata richiesta di integrazioni, si riterranno applicabili termini di cui art.26 comma 3 del citato decreto.

8) Qualora il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni di cui all'art.26 comma 3 del citato decreto, o ritiri la domanda, l'autorità competente non darà ulteriore corso alla valutazione esprimendo una pronuncia interlocutoria negativa.

9) Qualora l'autorità competente dovesse emettere provvedimento negativo, lo stesso dovrà essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art.10 bis della legge n.241/90 e s. m. e i.

10) Qualora l'autorità competente sia invitata a partecipare a conferenze di servizi al fine di rendere il proprio parere, la stessa si esprimerà solo a seguito dell'espletamento dell'iter istruttorio previsto per la VIA dal D.lgs n.152/2006. Qualora il proponente, prima dell'indizione della conferenza di servizi, abbia attivato la procedura conformemente alle disposizioni sopra richiamate, l'autorità competente potrà rilasciare il proprio provvedimento anche in seno alla conferenza stessa solo a seguito del completamento dell'iter istruttorio;

11) Per gli interventi di verifica e di VIA di particolare complessità e/o nei quali si registri una difformità dei dati a disposizione relativi alle emissioni e agli inquinanti prodotti sui recettori ambientali, l'autorità competente può chiedere al soggetto proponente indagini ambientali e/o relazioni tecniche redatte da un ente pubblico competente, al fine di dirimere le incongruenze riscontrate e di evidenziare eventuali criticità;

12) Il Direttore del Dipartimento Territorio può determinare con le altre amministrazioni competenti in materia ambientale forme di collaborazione ed intesa per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti, ai sensi dell'art.9, comma 3, del D.lgs n.152/2006.

13) Il Direttore del Dipartimento Territorio può determinare, con propria determinazione di concerto con il Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale, le tariffe da applicare ai soggetti proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente in materia di VIA per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, ai sensi dell'art.33, comma 2, del citato decreto.

## **B. Disposizioni per l'integrazione dei procedimenti di VIA e AIA**

1) Per i progetti sottoposti alla procedura di VIA e AIA, l'istanza di cui all'art.23 del D.lgs n.152/2006 dovrà essere corredata dalla documentazione prevista dallo stesso articolo, nonché dalla documentazione prevista dall'art.5 del D.lgs n.59/2005, e contestualmente pubblicata su un quotidiano a diffusione regionale in conformità all'art.24 del D.lgs n.152/2006.

2) L'istanza e la relativa documentazione tecnico-amministrativa dovranno essere depositate presso le strutture competenti in materia di VIA e di Rifiuti, dove potranno essere consultate ai sensi dell'art.24 del D.lgs n.152/2006 e dell'art.5, comma 6, del D.lgs n.59/2005, anche dopo la conclusione delle relative procedure.

3) Al fine del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di cui al D.lgs n.59/2005, per i procedimenti di competenza regionale elencati nel punto 5 dell'Allegato I al citato decreto, relativo alla "gestione dei rifiuti", il Direttore della Direzione Regionale Rifiuti e Energia e il Direttore Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli convocano, in virtù delle attribuzioni di cui all'art.103 bis comma 2 della L.R. n.14/99, apposita conferenza di servizi alla quale sono invitate a partecipare le amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni e pareri previsti dalla normativa vigente.

4) Il parere di ARPA Lazio relativo al monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente sarà acquisito nell'ambito della suddetta conferenza di servizi qualora non sia stato trasmesso all'autorità competente entro sessanta giorni dalla pubblicazione come previsto dall'art.5, comma 11, del D.lgs n.59/2005.

5) Le strutture regionali competenti in materia di VIA e di Rifiuti procederanno, ciascuna per le proprie competenze, prima dell'indizione della conferenza di cui al precedente punto 3, all'espletamento dell'attività istruttoria relativa agli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale e alla valutazione di impatto ambientale.

6) L'esito della citata conferenza, nonché il parere espresso da Arpa Lazio, sarà acquisito nell'ambito del provvedimento di valutazione d'impatto ambientale di cui all'art.26, comma 4, del D.lgs n.152/2006, che fa luogo all'autorizzazione integrata ambientale come previsto dall'art.1, comma 21, della L.R. n.14/2008.

7) Il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale verrà effettuato dalla Direzione Regionale Energia e Rifiuti successivamente all'emanazione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

8) Le comunicazioni di cui all'art.11 del D.lgs n.59/2005, relative al "rispetto alle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale", dovranno essere trasmesse alle strutture competenti in materia di VIA e di Rifiuti.

### **C. Disposizioni per l'integrazione dei procedimenti di VIA e VAS**

1) La procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'articolo 12 del D.lgs n.152/2006, può essere condotta in maniera integrata con la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, di cui all'articolo 20, nel caso di piani e/o programmi previsti dall'art.6, comma 3 e 3bis, del D.lgs n.152/2006, laddove l'autorità competente ravvisi la necessità di coordinare i contenuti delle due procedure di valutazione, per meglio valutare gli effetti significativi sull'ambiente e in ottemperanza al principio di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa

In tal caso la verifica di assoggettabilità alla VIA di competenza regionale, che ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della L.R. 11 Agosto 2008 n.14 è condotta nell'ambito del procedimento di VAS, sarà attuata sulla base del rispetto delle norme procedurali previste negli articoli 12 e 20 del D.lgs n.152/2006.

2) La presentazione dell'istanza, a cura del soggetto proponente e/o procedente, deve essere contestuale alla pubblicazione di un avviso sul BURL, nonché all'albo pretorio del comune interessato, che deve contenere: l'indicazione della procedura integrata di assoggettabilità a VIA e VAS, il titolo della proposta di piano e/o di programma, l'oggetto dell'intervento sottoposto a valutazione, il proponente e l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione degli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso il comune ove il progetto è localizzato.

3) Il soggetto proponente e/o procedente deve allegare all'istanza il piano e/o il programma, e il progetto preliminare per i quali sono avviate le procedure da attivare in maniera integrata, nonché gli elaborati di valutazione ambientale che danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale (rapporto preliminare di cui all'allegato I del D.lgs n.152/2006, e studio preliminare di impatto ambientale di cui all'allegato V).

4) Entro 45 giorni dalla pubblicazione sul BURL chiunque abbia interesse può fare pervenire le proprie osservazioni.

5) Un unico provvedimento motivato di VIA e VAS sarà espresso entro i successivi 45 giorni, da pubblicarsi con sintetico avviso sul BURL e in maniera integrale sul sito web dell'autorità competente.